

Non serve l'unità preventiva

Il progetto pilota riguardante l'introduzione di modalità comuni per la determinazione della base imponibile delle Pmi da applicarsi negli Stati membri secondo i criteri della *Home State Taxation* (Hst) consegue l'obiettivo dichiarato della Commissione e degli Stati membri di favorire la Pmi con attività in più Stati membri.

In base all'approccio Hst, le imprese operanti in diversi paesi dell'Unione possono determinare la base imponibile complessiva secondo le regole del Paese d'origine della casa madre. Caratteristica peculiare dell'Hst è l'atto di *mutual recognition*, cioè un accordo volontario di mutuo

riconoscimento delle disposizioni in vigore nell'altro Stato Ue.

Ne deriva che per quanto concerne la determinazione della base imponibile, ciascuno Stato membro ammette la disciplina dell'altro Stato membro (cioè il Paese della casa madre). I redditi così calcolati vengono ripartiti tra i diversi soggetti (casa madre, *branch* o *subsidiary*) sulla base di criteri forfettari da stabilire e tassati negli Stati membri nei quali è stata esercitata l'attività mediante l'applicazione delle aliquote ivi vigenti.

Considerato che ogni Stato adotta ai fini fiscali una diversa definizione di Pmi, la Commissione sta vagliando diverse pos-

sibilità. Ovvero: l'adozione della definizione generale di Pmi già utilizzata in ambito comunitario; l'introduzione di una nuova definizione comune di Pmi ai fini dell'applicazione del progetto pilota; nessuna definizione specifica di Pmi.

L'ambito oggettivo d'applicazione dell'Hst è limitato alla tassazione dei redditi d'impresa. L'estensione del progetto pilota ad altre imposte quali l'Iva rischierebbe infatti di complicare eccessivamente il progetto e di pregiudicare l'attuazione.

I principali vantaggi della Hst sono la riduzione dei costi di *compliance* nello Stato estero in cui la Pmi si trova ad operare e il

miglioramento dei meccanismi di compensazione delle perdite transfrontaliere. Inoltre, l'Hst rappresenta una soluzione semplice da attuare. Non richiede infatti necessariamente la partecipazione, fin dall'inizio, di tutti gli Stati membri. Non necessita inoltre di una (nuova) normativa comunitaria, ma si limita a modificare l'ambito di disposizioni già esistenti. Senza contare che rappresenta un importante passo intermedio verso un maggiore coordinamento fiscale a livello europeo e che basandosi sul mutuo riconoscimento, è in piena sintonia con i principi del mercato unico europeo.

P.VA.